



COMUNE DI BOGLIASCO

Città Metropolitana di Genova

ORDINANZA DEL SINDACO

COPIA

REGISTRO DI SETTORE N. 17 IN DATA 04-05-2020
REGISTRO GENERALE N. 17

Oggetto: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI FASE 2 . AGGIORNAMENTI.

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.45 del 23-2-2020) Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio, che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

VISTA l'ordinanza n° 1 del 23 febbraio 2020 del Presidente della giunta regionale, recante misure di contenimento del contagio e di gestione dell'emergenza e le successive note esplicative del 25 e 27 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 avente ad oggetto “Razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026) (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020) Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);

VISTO il Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020) Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” Definito anche #Iorestoacasa;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'ordinanza n° 9 del 20 marzo 2020 del Presidente della giunta regionale, recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative allo spostamento di persone fisiche (art.1 lettera a) del DPCM 8.3.2020 e art.1 comma 1 DPCM 9.3.2020);

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 in merito a “Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM 22 marzo 2020;

VISTO il D.L. n. 19 del 25.03.2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare l'art. 3 in ordine alle competenze sull'adozione delle misure di contenimento;

VISTA l'ordinanza n°16 del 03 aprile 2020 del Presidente della giunta regionale, recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D.P.C.M. 10.04.2020 tuttora vigente con il quale vengono impartite specifiche disposizioni volte a contrastare il fenomeno del contagio efficaci fino al 03.05.2020;

VISTO il D.P.C.M. 26.04.2020 con il qual vengono impartite specifiche disposizioni volte a contrastare il fenomeno del contagio vevoli sull'intero territorio nazionale, a far data dal 04.05.2020 e fino al 17.05.2020 (cd. Fase 2);

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 15 del 30.04.2020 di cui all'oggetto con la quale venivano ordinate misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative allo spostamento di persone fisiche e venivano individuati i luoghi, ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DPCM 09.03.2020, nel territorio del Comune di Bogliasco;

VISTA l'Ordinanza regionale n. 25 del 03.05.2020 recante “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative a interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 26.04.2020”;

VISTO l'art. 50 c. 5 del D.lgs. n. 267/2000;

per le motivazioni suddette

DISPONE

1. Di attenersi alle disposizioni vigenti dettate dal D.P.C.M. 26.04.2020 valevoli ed efficaci fino al 17.05.2020;
2. Di riservarsi ogni ulteriore disposizione utile al contenimento dell'emergenza epidemiologica;
3. Di utilizzare obbligatoriamente i dispositivi di protezione individuale nelle aree al di fuori della proprietà privata. Possono essere utilizzate a tal fine mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;
4. Di confermare l'apertura del cimitero con consueto orario dal martedì alla domenica dalle ore 7.30 alle ore 16.30;
5. Di disporre nuovamente l'accesso e il transito, vietando comunque lo stazionamento, a Via Bettolo, Piazzetta Marinai d'Italia, Belvedere Unità d'Italia, Piazzale Partigiani d'Italia, Piazza XXVI aprile e il sagrato della chiesa parrocchiale, Piazza Trento e Trieste, tutta la zona degli impianti sportivi compreso il percorso che si svolge nel versante sud a partire dagli impianti sportivi sino ad arrivare a nel fondovalle, il sagrato della chiesa e Piazza G. Luce nella frazione di San Bernardo, il sagrato della chiesa e Piazza E. Cevasco nella frazione di Sessarego, tutte le strade pedonali e i sentieri escursionistici;
6. Di interdire l'accesso a tutte le aree gioco del centro e delle frazioni sino alle ore 24.00 del 17.05.2020;
7. Di interdire l'accesso a tutte le spiagge, tutte le scogliere, gli scali a mare, il molo Sbolgi (a partire dal Circolo Nautico) ad esclusione del mero transito attraverso tali aree, dalle ore 6 alle ore 22, per la pratica dell'attività sportiva acquatica individuale (wind surf, surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela) rimanendo sempre e comunque vietato lo stazionamento sino alle ore 24.00 del 17.05.2020. E' altresì vietato avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali ad esempio spogliatoi, bagni, docce e bar che devono restare chiusi;
8. Di consentire la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all'Allegato 5 del D.P.C.M. 26.04.2020. Resta comunque sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande i quali dovranno essere consumati preferibilmente a casa, ma comunque lontano dal luogo di acquisto per evitare assembramenti con la gente in attesa.

AVVISA

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che viene trasmessa:

Alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo;

Alla Questura di Genova;

Alla Stazione Carabinieri di Pieve Ligure e Santa Margherita Ligure;

Alla Capitaneria di Porto di Genova;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Capo di Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco

F.to GIANLUIGI BRISCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 04-05-2020 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Li, 04-05-2020

Sindaco

F.to GIANLUIGI BRISCA
